

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4787

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

e col Ministro dell'ambiente

(BORDON)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220,
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi
boschivi

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge.	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si rende necessario, nelle more dell'approvazione del disegno di legge-quadro in materia di incendi boschivi, all'esame, in sede deliberante, della XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica (atto Senato n. 580-B), per reprimere efficacemente gli incendi boschivi, che nei mesi estivi affliggono il nostro Paese.

Il decreto riprende le disposizioni recate dall'articolo 11 del citato disegno di legge, introducendo nel codice penale l'articolo 423-bis, che individua la nuova fattispecie degli incendi boschivi, dettando norme di coordinamento con gli articoli 424, 425 e 449 del medesimo codice. La previsione della nuova fattispecie si rende urgente e necessaria per contrastare con maggiore capacità repressiva il fenomeno degli incendi boschivi, che proprio nei mesi estivi flagella l'Italia.

Giova ricordare che in passato già si è intervenuti altre volte sul codice penale attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza; si cita, a titolo esemplificativo, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che è intervenuto sull'articolo 416-bis ed ha introdotto l'articolo 416-ter.

Entrando nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 introduce l'articolo 423-bis del codice penale, che prevede la nuova fattispecie dell'incendio boschivo, per il quale è prevista in caso di dolo la pena della reclusione da quattro a dieci anni e in caso di colpa la pena della reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate se dall'incen-

dio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e sono aumentate della metà se ne deriva un danno grave, esteso e persistente per l'ambiente. Il nuovo articolo prevede entrambe le fattispecie del dolo e della colpa, con una deroga rispetto all'impianto del titolo VI del libro secondo del codice penale, il quale disciplina i delitti colposi al capo III e non al capo I, nel quale si inserisce il medesimo articolo 423-bis. In conseguenza di tale deroga, funzionale alla previsione delle aggravanti sopra citate, il comma 7 modifica l'articolo 449, prevedendo che non si applica alla fattispecie dell'incendio boschivo.

Il comma 2 interviene sull'articolo 424, stabilendo che qualora da un danneggiamento derivi un incendio boschivo non si applica la riduzione di pena prevista in via generale dal secondo comma del medesimo articolo 424. In tale caso, a norma del comma 4, che introduce un ulteriore comma nel citato articolo 424, si applicano le stesse pene previste dall'articolo 423-bis.

I commi 3 e 5 recano correzioni formali agli articoli 424 e 425, in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 423-bis.

Il comma 6 abroga il numero 5) dell'articolo 425, che prevede - allo stato - un'aggravante nel caso che l'incendio riguardi boschi, selve o foreste. L'abrogazione è consequenziale all'introduzione della nuova fattispecie di incendio boschivo.

Si precisa che il provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato e, conseguentemente, non necessita di copertura finanziaria.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice penale

Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio. - Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Art. 425. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplosivi, infiammabili o combustibili;
- 5) su boschi, selve o foreste.

Art. 449. Delitti colposi di danno. - Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000.

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per rendere più incisiva la repressione del grave fenomeno degli incendi boschivi, in particolare introducendo nel codice penale una nuova fattispecie relativa a tale tipo di reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 4 agosto 2000.

CIAMPI

AMATO - PECORARO SCANIO - FASSINO
- BIANCO - BORDON

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

